

Di Paolo Pizzo e Giovanna Onnis

COMPILAZIONE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA SCUOLA DELL'INFANZIA

SEZIONE D – PRECEDENZE

Questa sezione deve essere compilata SOLO dai docenti che usufruiscono di precedenza previste dall'art.8 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2014/15.

La validità delle precedenza indicate in questa sezione è condizionata dalla presentazione della specifica documentazione e/o autocertificazione che deve essere allegata alla domanda di assegnazione (tutto ciò che è relativo ad eventuali certificazioni di invalidità/disabilità o comunque certificazioni mediche deve essere consegnato A MANO O CON RACCOMANDATA A/R alla scuola di servizio/ATP di competenza).

Il personale beneficiario delle precedenza è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenza entro il 21 luglio.

Le precedenza sono indicate secondo il seguente ordine di priorità. Queste le caselle compilabili dal docente:

5: insegnante che chiede la precedenza prevista per non vedenti (**art. 8 comma 1 punto I lettera a) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni**);

5a: insegnante che chiede la precedenza prevista per gli emodializzati (**art. 8 comma 1 punto I lettera b) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni**);

6: **art. 8 comma 1 punto III lettera d) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:** personale docente con disabilità di cui all'art. 21 della legge n. 104/92 (con un grado di invalidità superiore ai due terzi congiunto ad una certificazione di disabilità anche non grave o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n.648)

7: **art.8 comma 1 - punto III - lettera e) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:** personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia).

Nello spazio apposito, con il tasto "scegli", deve essere inserito il Comune dove sia possibile praticare particolari cure a carattere continuativo.

A tal proposito ricordiamo che detto personale ha diritto alla precedenza per TUTTE le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la PRIMA di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.

8: **art. 8 comma 1 punto III lettera f) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni:** insegnante appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94 ovvero docenti a cui è stata riconosciuta la situazione di HANDICAP PERSONALE con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92.

Ricordiamo che detto personale può usufruire di tale precedenza SOLO nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che esprima come PRIMA preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

9: art. 8 comma 1 punto IV lettera g) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- CONIUGE O GENITORE, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità.
- solo FIGLIO/A INDIVIDUATO COME REFERENTE UNICO che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l'assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

10: art. 8 comma 1 punto IV lettera h) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnante che presta assistenza al disabile in situazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92) ovvero personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92 che sia:

- UNICO PARENTE O AFFINE ENTRO IL SECONDO GRADO OVVERO ENTRO IL TERZO GRADO qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

11: art. 8 comma 1 punto IV lettera i) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni: insegnanti madre/padre avente un figlio di età inferiore a 3 anni ovvero lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni.

Si precisa che sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.

13:

art. 8 comma 1 punto VI lettera k) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera a) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA: il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198, della legge n. 549/95, destinatari della legge n. 100/87 , dell'art. 10- comma 2 - del D.L. 325/87, convertito con modificazioni nella L. 402/87, dell'art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell'art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001. Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniora avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

art. 8 comma 1 punto VII lettera l) del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera b): PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI: Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18

della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell'effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria

art. 8 comma 1 punto VIII del C.C.N.I. sulle utilizzazioni

Lettera c): PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998: Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011.

SEZIONE F - ESIGENZE DI FAMIGLIA

17: Con il tasto "scegli" caricare il comune di ricongiungimento al coniuge, al convivente o al familiare. Qualora nel comune di ricongiungimento non esistano istituzioni scolastiche richiedibili, il docente potrà indicare il comune viciniore secondo la tabella di viciniorità.

18: Numero dei figli di età inferiore ai 6 anni

Riportare il numero di figli di età fino a 6 anni compiuti entro il 31 dicembre 2014.

19: Numero dei figli di età superiore ai sei anni ma non superiore ai diciotto

Riportare il numero di figli di età compresa fra 6 anni e 18 anni compiuti entro il 31 dicembre 2014.

20: Con il tasto "scegli" caricare il Comune dove possono essere assistiti il coniuge, i figli minorati, tossicodipendenti, etc.

Si ricorda che tale comune deve essere inserito SOLO a determinate condizioni indicate nell'ALLEGATO 2 - Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo:

per la cura e l'assistenza dei figli o affidati (il provvedimento di affidamento deve risultare da atto giudiziario) minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l'elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia, come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

SEZIONE G1 - RICHIESTA ALTRO GRADO DI ISTRUZIONE

21: Ordine di gradimento della presente domanda di assegnazione provvisoria (1°, 2°, 3°)

Deve essere inserito l'ordine di gradimento della domanda che si sta compilando (1° - 2° o 3° posto), rispetto alle altre domande presentate per altro ordine o grado d'istruzione, con l'avvertenza che:

- se si richiedono gradi diversi d'istruzione si devono compilare più moduli, uno per ogni grado e/o ordine richiesto;
- la richiesta per il grado di titolarità ha priorità rispetto alle altre.

SEZIONE G2-ALTRE INDICAZIONI

22: L'insegnante chiede

assegnazione provvisoria su posti derivanti dalla somma di spezzoni purché compatibili con l'orario di servizio.

SEZIONE H-TITOLI E TIPI DI POSTO

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE

24: Indicare i titoli di specializzazione per il sostegno posseduti. Il docente in possesso del titolo polivalente dovrà barrare tutte e tre le caselle.

25: Indicare se indirizzo didattico differenziato (metodo Montessori o metodo Agazzi).

TIPO DI POSTI RICHIESTI

26: Indicare i tipi di posto richiesti: posti normali e/o posti di sostegno, speciali e/o indirizzo didattico differenziato.

SEZIONE I-PREFERENZE

Inserire, tramite l'applicazione, per ciascuna preferenza (scuola, comune, distretto, provincia), il relativo codice relativo al posto di scuola richiesto.

NOTA BENE

Il codice del comune di ricongiungimento deve essere obbligatoriamente espresso SOLO qualora si richiedano scuole che appartengono a comuni diversi da quello di ricongiungimento. Altrimenti, se si esprimono SOLO scuole che appartengono al comune di ricongiungimento non vi è tale obbligo.

ESEMPIO:

Comune di ricongiungimento LAMEZIA TERME.

Posso esprimere: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme) e fermarmi qui (o ovviamente esprimere altre scuole appartenenti al comune di Lamezia Terme).

Se però volessi esprimere anche una scuola o più scuole appartenenti a comuni diversi da quello di Lamezia Terme (comune di ricongiungimento) o esprimere altri comuni devo necessariamente esprimere il codice comune di Lamezia Terme.

Esempio: IC ARDITO (Lamezia Terme); IC PITAGORA (Lamezia Terme) IC MANZONI (Lamezia Terme); CODICE COMUNE DI LAMEZIA TERME; I.C. VIVALDI (scuola situata in diverso comune rispetto a Lamezia Terme); codice comune di CATANZARO ecc.

Ricordiamo altresì che la mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, MA NON COMPORTA L'ANNULLAMENTO DELL'INTERA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA.

Pertanto, in tali casi l'ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Per il comune di ricongiungimento sono attribuiti **punti 6** con questa precisazione:

il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento ai sensi dell'art. 7 a condizione che essi, alla data di presentazione della domanda vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 come modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3 e dall'art. 15 comma 1 della L. 183/2011, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente): in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse. tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.